

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita una Società per azioni (a capitale interamente pubblico), denominata "SERVIZI DI RIVIERA S.P.A.", siglabile in "SE.RI. S.P.A.".

ARTICOLO 2

SEDE SOCIALE

2.1. La società ha sede nel Comune di Finale Ligure.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonchè di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, uffici, depositi e dipendenze).

2.3. È competenza dell'assemblea straordinaria l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA SOCIETA'

3.1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

3.2. La società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

OGGETTO SOCIALE

4.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, nell'ambito territoriale degli enti pubblici soci, delle seguenti attività:

a) gestione del servizio di riscossione del Tributo sui Rifiuti (oggi TARI), con emissione dei relativi avvisi di pagamento, la gestione delle banche dati, dei rimborsi, delle attività di controllo e accertamento e di tutte le procedure necessarie alle attività connesse alla gestione di tale tributo;

b) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

c) effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in genere; sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti la cura del verde;

d) gestione del porto turistico, dello specchio acqueo attrezzato ed annesse strutture a terra (ai sensi dell'articolo 45 bis Codice Navigazione); gestione dei posti d'ormeggio e relativi contratti; attività di accoglienza ed assistenza ai diportisti; manutenzione e pulizia della struttura e dello specchio acqueo; raccolta e smaltimento degli inerenti rifiuti speciali; gestione di tutti i servizi portuali ed attività di pubblico interesse, comunque connesse;

e) la gestione di spiagge comunali (ai sensi dell'art. 45-bis

Codice della Navigazione), compresa la realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di spiagge (a qualsiasi titolo attrezzate) per l'uso pubblico;

f) fornitura di servizi cimiteriali;

g) studio, costruzione, gestione dei presidi per la segnaletica stradale, a norma di legge; gestione di parcheggi a pagamento, custoditi e/o non custoditi;

h) gestione di altri servizi pubblici locali in genere e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione), sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate;

al riguardo, potrà svolgere anche attività di:

1) studio, costruzione, gestione di impianti idrici (potabili ed irrigui), fognari e di depurazione;

2) gestione di esercizi commerciali di interesse sociale e/o pubblico, direttamente od in convenzione con altri enti pubblici;

3) collaborazione con gli Enti Locali per la cura, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, sportivi e ricreativi in genere, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle necessarie strutture.

4.2. Potrà, inoltre, svolgere la relativa attività di trasporto e/o autotrasporto di beni, sia in proprio che per conto di terzi.

4.3. I rapporti tra la società ed i soci Enti Pubblici Locali

sono regolati dalla convenzione di affidamento dei suddetti servizi.

4.4. La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

4.5. In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività (sempre nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti) nei confronti degli Enti pubblici suoi azionisti, utilizzando, per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la modalità dell'affidamento "in house", al fine di garantire il rispetto del citato limite, l'ammontare dei servizi resi a soggetti terzi non può sortire effetti deteriori per la normale attività istituzionale della società, quale affidataria di servizi degli Enti soci.

4.6. La Società potrà eseguire le attività di cui sopra anche per conto di privati, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' SOCIALI ACCESSORIE

La Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui; l'assunzione diretta od indiretta, di

interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, cooperative o consorzi e la partecipazione a raggruppamenti d'imprese, aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie, di qualsiasi genere nell'interesse di terzi: il tutto purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

6.1. Il capitale sociale è di Euro 722.400,00 (settecentoventiduemilaquattrocento virgola zero zero); esso è diviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato (anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi) con apporti in danaro, in natura o di crediti.

ARTICOLO 7

PROPRIETA' PUBBLICA E CONTROLLO ANALOGO - TRASFERIMENTO

DELLE AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMUNE

7.1. La società è a capitale interamente pubblico.

7.2. Le azioni della Società possono essere detenute, oltre che dal Comune di Finale Ligure, soltanto da altri Enti pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici; non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati.

7.3. Le limitazioni di cui al precedente comma debbono risultare dal titolo, ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile.

7.4. Il Comune di Finale Ligure si impegna a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

7.5. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Finale Ligure ed agli altri eventuali Enti pubblici azionisti, che affidino in house alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo" (analogo a quello esercitato sui propri servizi) che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.

7.6. Il "potere" di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire

esauriente informazione sui risultati raggiunti.

7.7. Anche al fine di esercitare detto "controllo analogo" il Comune di Finale Ligure:

- a) annualmente assegna alla società gli obiettivi che la stessa dovrà realizzare;
- b) provvede ad istituire un servizio di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, sui risultati tragguradati nonché sui costi sostenuti;
- c) esercita un controllo generale sull'andamento dei servizi con consultazione almeno annuale del Presidente o dell'Amministratore Delegato (se nominato);
- d) ha facoltà di richiedere che il Presidente o l'Amministratore Delegato (se nominato) riferiscano al Consiglio Comunale;
- e) esamina preventivamente (mediante i propri organi) il bilancio, i documenti programmatici ed i piani di investimento;
- f) vigila affinché "Servizi di Riviera S.p.a." (per la parte di propria competenza) osservi la vigente normativa negli appalti di lavori, servizi e fornitura.

7.8. In ogni caso, ulteriori e più specifiche modalità e forme di indirizzo e di controllo da parte degli Enti affidanti potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti

azionisti.

7.9. Le operazioni di cessione, di trasferimento, di assoggettamento a pegno od usufrutto di azioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente statuto sull'ammissione di "nuovi" soci o sull'entità della partecipazione da parte del Comune di Finale Ligure (prevista dal presente statuto) sono inefficaci nei confronti della società, salve in ogni caso le più gravi conseguenze, le sanzioni e gli effetti invalidanti di legge.

7.10. Le azioni sono indivisibili; le limitazioni al loro trasferimento, previste dal presente Statuto, devono risultare dai titoli, mediante apposita annotazione.

7.11. Il socio, che (nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto) intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci.

7.12. L'offerta di prelazione dovrà essere formulata mediante "piego" raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, indirizzato al Consiglio di Amministrazione ed agli altri Soci e dovrà recare l'indicazione del prezzo, delle condizioni di pagamento e il nominativo dell'acquirente, se già individuato.

7.13. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni del cedente saranno ripartite tra gli accettanti in misura proporzionale alle azioni possedute da ciascuno di essi.

7.14. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, i soci aventi diritto dovranno comunicare con "piego" raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, indirizzato al Consiglio di Amministrazione, agli altri soci ed al cedente, la loro irrevocabile volontà di esercitare il diritto di prelazione.

7.15. In ogni caso, dovrà essere garantita al Comune di Finale Ligure una quota di partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale.

7.16. L'ingresso di eventuali "nuovi soci" pubblici avverrà solo previo espresso e formale assenso da parte del Consiglio Comunale di Finale Ligure, deliberato entro il termine di novanta giorni dalla data in cui perverrà all'Organo suddetto la relativa richiesta.

ARTICOLO 8

AUMENTO DI CAPITALE - DIRITTO DI OPZIONE A FAVORE DEGLI AZIONISTI - FINANZIAMENTO SOCI

8.1. In sede di aumento di capitale, agli azionisti spetta il diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in proporzione alle azioni possedute ed in conformità di quanto previsto dall'art. 2441 c.c.

8.2. Salva l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio, i finanziamenti dei soci, fruttiferi od infruttiferi in dipendenza del titolo e con diritto alla restituzione della somma versata, potranno essere effettuati,

a favore della Società, esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel "Libro dei Soci" da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

8.3. Tutti i soci potranno, altresì, versare, a titolo di integrazione od in conto aumento del capitale sociale, le somme che si rendessero necessarie per il normale funzionamento della Società e su tali somme, stante la causa, non decorreranno interessi di sorta.

8.4. Il trasferimento di una azione societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la Società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa, conseguente variazione contabile.

ARTICOLO 9

STRUMENTI FINANZIARI

9.1. La società può emettere strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi (escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti), a fronte dell'apporto da parte dei soci o di

terzi.

9.2. Gli strumenti finanziari hanno la durata e attribuiscono i diritti che vengono stabiliti al momento della loro emissione dall'Organo Amministrativo, previa approvazione dell'assemblea dei soci in sede ordinaria.

9.3. In ogni caso gli stessi non possono avere una durata superiore a 3 (tre) anni.

9.4. Ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, l'assemblea speciale dei titolari di strumenti finanziari deve approvare le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti di categoria.

9.5. L'assemblea speciale ha, altresì, le seguenti competenze:

- nomina e revoca il rappresentante comune;
- esprime le azioni di responsabilità nei suoi confronti;
- provvede alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei titolari degli strumenti finanziari e predispone il relativo rendiconto;
- delibera sulla modificazione dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;
- promuove le controversie con la società nonché le relative transazioni e rinunce;
- delibera in ordine ad ogni altra questione di interesse comune alle categorie di strumenti finanziari.

9.6. All'assemblea speciale si applicano le disposizioni

contenute negli articoli 2415, commi 2, 3, 4 e 5; 2416 e 2419 del Codice Civile.

9.7. Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI

10.1. Ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, la società può emettere (con deliberazione dell'assemblea in sede straordinaria) prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

10.2. Le obbligazioni possono essere emesse sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (art. 2412 c.c.).

10.3. La fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione è demandata, normalmente, all'assemblea straordinaria.

10.4. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

10.5. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano (in quanto compatibili) le norme dell'articolo 16 del presente Statuto.

ARTICOLO 11

PATRIMONI DESTINATI

11.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare (ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile).

11.2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 12

RECESSO

12.1. Ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni possedute, compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando la stessa consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

12.2. Il diritto di recesso non spetta, in ogni caso, nell'ipotesi di modifica al regime di trasferimento e circolazione delle azioni (art. 2437, secondo comma, c.c.).

12.3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso (nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà

essere inviata all'Organo Amministrativo (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.4. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

12.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.6. La comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento) di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare delle azioni di cui è titolare.

12.7. Il socio che recede, in tutto od in parte, dalla società ha diritto ad ottenere la liquidazione delle azioni per le quali ha esercitato il recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

12.8. La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguita entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione trasmessa alla

società, secondo il procedimento stabilito dall'art. 2437-
quater c.c.

ARTICOLO 13

SOCIO UNICO

13.1. Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto, gli Amministratori (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della data e luogo di costituzione o della sede dell'unico socio.

13.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

13.3. L'unico socio (o colui che cessa di essere tale) può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 14

DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del

Codice Civile.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1. Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile; in tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea (sia ordinaria, sia straordinaria) regolarmente costituita rappresenta la universalità degli azionisti; le deliberazioni prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo Statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

15.2. Convocazione

A norma dell'articolo 2366 del Codice Civile, le assemblee, (sia ordinarie che straordinarie), sono convocate, anche

fuori della sede sociale (purché in Italia), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta spedizione e relativo ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei soci. L'avviso di convocazione dovrà inoltre prevedere la possibilità di partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti stessi. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica od allo specifico recapito, quali espressamente comunicati dal socio e risultanti dal Libro dei soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati: il luogo in cui si svolge l'assemblea; il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può essere indicato anche il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta.

15.3. Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino titolari del diritto di voto in base a legittimi titoli esibiti al presidente.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea (mediante delega scritta, nei limiti dell'articolo 2372 del Codice Civile) anche da un non socio.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Per le votazioni si procede di regola per alzata di mano; è in ogni caso escluso il voto segreto.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e trascritte nell'apposito libro.

15.4. Presidenza e segreteria

A norma dell'articolo 2371 del Codice Civile l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato (se nominato).

In assenza di entrambi, l'assemblea nominerà il presidente scegliendolo fra i presenti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può essere scelto tra estranei.

Nei casi di legge ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

15.5. Costituzione e deliberazioni

L'assemblea - sia ordinaria, sia straordinaria - si costituisce e delibera a norma di legge, con i quorum

costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Sono valide le assemblee anche non convocate come sopra, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno dei partecipanti ad opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tale ipotesi, tuttavia, si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo non presenti.

Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, compete al Presidente dell'assemblea.

15.6. Poteri di controllo

L'assemblea esercita la supervisione sugli obiettivi strategici della società, deliberati dal Consiglio di Amministrazione nonché la verifica del rispetto degli indirizzi forniti dagli Enti affidanti servizi.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEE SPECIALI

16.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

16.2. Le disposizioni previste dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

16.3. L'assemblea speciale nomina e revoca il rappresentante comune, approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria e delibera sulle altre materie di interesse comune.

16.4. La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'Organo Amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tanti soggetti che siano rappresentativi di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto, con riferimento all'assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Per tutto quanto qui non previsto in tema di assemblee

speciali, si rinvia alla disciplina vigente.

ARTICOLO 17

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

17.1 Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, su disposizione dell'Assemblea dei Soci, mediante delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e della vigente normativa di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci nomina l'Organo Amministrativo e, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, anche il Presidente di tale Consiglio ed eventualmente l'Amministratore Delegato-(il tutto nel rispetto delle inderogabili normative vigenti)-.

All'Assemblea ordinaria compete anche la revoca e la conseguente sostituzione degli amministratori.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di "equilibrio tra i generi" e di "inconferibilità ed incompatibilità di incarichi" (per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili).

Tali disposizioni devono essere rispettate anche per la

sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, ma prima della scadenza del loro incarico. La delibera assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, in ogni caso il Comune di Finale Ligure indica all'assemblea i nominativi di almeno due (2) componenti.

Qualora venga nominato un Amministratore Unico, l'indicazione del nominativo spetterà al Comune di Finale Ligure.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi e sono rieleggibili.

Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi stabilite dalla legge, non possono essere nominati a comporre l'organo amministrativo gli amministratori in carica degli Enti pubblici soci ed i loro parenti ed affini, entro il quarto grado.

Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare (per dimissioni ovvero per altre cause) la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

In tal caso il Collegio Sindacale, entro 30 (trenta) giorni,

dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria affinché provveda alla nomina dei nuovi consiglieri, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Nel frattempo il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2386, ultimo comma, del Codice Civile, potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono - fatta salva la deroga di cui al comma che precede - regolate a norma di legge.

17.2. Poteri

L'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano -(per legge o per statuto)- tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci -(secondo quanto disposto dallo statuto)- od in altro modo limitate.

L'Organo Amministrativo può, inoltre, nominare (anche tra persone estranee alla società e determinandone i relativi poteri) direttori e/o procuratori per il compimento di specifici atti ovvero per categorie di atti; procedere alla revoca degli stessi.

L'Organo Amministrativo dovrà sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti:

- a) acquisto, permuta, alienazione e/o conferimento di immobili e di diritti reali immobiliari nonché assunzione di decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi, quando il loro valore sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- b) concessione di garanzie reali, con iscrizione delle relative ipoteche su immobili sociali;
- c) acquisto, permuta, cessione, conferimento, affitto e gestione di aziende o di rami d'azienda;
- d) assunzione di finanziamenti e/o contributi di natura pubblica, del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) ovvero ratifica successiva di provvedimenti assunti, in via d'urgenza, dall'Organo Amministrativo;
- e) concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto dall'oggetto sociale;
- f) acquisizione, permuta od alienazione di partecipazioni in altre società.

Restano fermi i poteri di supervisione attribuiti all'Assemblea (a norma dell'articolo 15.6. del presente statuto) nonché i poteri vincolanti di indirizzo e controllo degli Enti affidanti i servizi (ai sensi del precedente articolo 7).

17.3. Cariche del Consiglio di Amministrazione:

Qualora l'Assemblea dei soci abbia fatto ricorso, mediante delibera motivata, alla facoltà di avvalersi di un Consiglio

di Amministrazione, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare (nel proprio seno) un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato, loro delegando specifiche proprie attribuzioni (escluse quelle espressamente riservate dalla legge, alla propria competenza).

17.4. Rappresentanza:

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2384 del Codice Civile.

La rappresentanza legale della società spetta, altresì, all'Amministratore Delegato (se nominato), nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile.

17.5. Convocazione del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato (se nominato) di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un amministratore ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione è eseguita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per la riunione, con invito (mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato alla Società) contenente l'indicazione degli

argomenti da trattare.

In caso di urgenza, si potrà provvedere alla convocazione anche a mezzo telefono o telefax, oltre che con gli altri mezzi indicati, specificando in tal caso i motivi o i termini dell'urgenza.

L'avviso per convocazione urgente deve essere inviato con preavviso di ventiquattro ore e deve contenere data, ora e luogo di convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia, ovvero con possibilità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti stessi.

17.6. Presidenza del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di assenza ovvero di impedimento, dal Vice-Presidente (se nominato) o dal Consigliere più anziano in carica.

17.7. Costituzione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti (in carica) degli

organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Di ogni seduta viene redatto il verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

17.8. Compensi e rimborsi:

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 18

COLLEGIO SINDACALE

18.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

18.2. L'indicazione dei nominativi del Presidente del Collegio, di un sindaco effettivo e di un membro supplente spettano al Comune di Finale Ligure.

18.3. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti -(iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali)-; ne nomina il Presidente e ne determina -(per l'intera durata in carica)- il compenso.

18.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale deve essere effettuata in modo da garantire che il "genere meno rappresentato" ottenga un numero di componenti ("effettivi" e "supplenti") non inferiore a quanto previsto dalle inderogabili norme di legge -(vigenti in materia)-.

18.5. La delibera assembleare di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al "genere" meno rappresentato.

18.6. Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di "equilibrio tra i generi".

18.7. Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del C.C.; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione (nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 18.6.).

18.8. Ai sensi dell'art. 2400 - primo comma del C.C.-, i Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

18.9. La cessazione dei Sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

18.10. La rinuncia all'incarico deve essere comunicata dal sindaco dimissionario all'Organo Amministrativo in forma scritta e/o con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento -(compresi fax e posta elettronica certificata)-; qualora il rinunziante sia un membro effettivo deve comunicare la propria rinuncia - secondo le predette modalità - anche ai membri supplenti.

18.11. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

18.12. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri.

18.13. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (4° comma dell'art. 2404 del C.C.).

ARTICOLO 19

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19.1 L'Assemblea dei Soci nomina il Revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016, nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Il Revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti - (anche mediante scambi di informazioni con

l'Organo di Controllo)-:

a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) esprime - (con apposita relazione) - un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato (ove redatto).

19.2. L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante detto incarico (che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio).

19.3. Al Revisore Legale od alla Società di Revisione si applicano le vigenti disposizioni di legge relative: alle cause di ineleggibilità; alla decadenza ed all'incompatibilità nonché alla durata dell'incarico; alle funzioni; ai doveri ed alle responsabilità.

19.4. Il Revisore Legale o la Società di Revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

19.5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del

danno, nei casi e con le modalità definite dalla vigente normativa di legge e di regolamento.

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

19.6. In caso di decadenza o dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore (o Società di revisione).

ARTICOLO 20

ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE UTILI

20.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo redige il bilancio, ai sensi della normativa vigente (art. 2423 e seguenti del C.C.).

20.3. Il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione (ove obbligatoria), dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (se nominato), deve essere depositato presso la sede sociale e trasmesso ai soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

20.4. Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio sono così destinati:

- a) il 5% (cinque per cento): alla formazione della riserva legale, a norma di legge;
- b) il residuo a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

20.5. Gli eventuali dividendi, non richiesti nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della Società.

ARTICOLO 21

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

21.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge (artt. 2484 e seguenti del C.C.).

21.2. Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla relativa delibera.

21.3. L'Assemblea straordinaria (sia in prima che in seconda convocazione) convocata a norma del precedente comma, dovrà deliberare (con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% - cinquantuno per cento - del capitale sociale), sulla nomina del liquidatore e sulle modalità della liquidazione (che potrà anche prevedere la cessione in blocco dell'azienda e di rami aziendali o di beni

nonché l'assegnazione di diritti ai soci).

21.4. La revoca, la sostituzione nonché l'intera fase di liquidazione sono disciplinate dalle norme del Codice Civile (Artt. 2487 e seguenti del C.C.).

ARTICOLO 22

PERSONALE

La Società, per esercitare le proprie funzioni, potrà avvalersi di personale proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 23

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli Organi Sociali, sarà competente il Foro di Savona.

ARTICOLO 24

DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Il domicilio degli azionisti, in ordine a tutti i rapporti con la società e/o tra gli azionisti, è quello risultante dal Libro Soci.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.